



## **CITTA' DI BORDIGHERA**

Provincia di Imperia

Prot. n. 10178 del 27.04.2020

### **ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 27/04/2020**

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da covid-19 – ulteriori provvedimenti a seguito Ordinanza Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 22/2020 e del d.P.C.M. 26 aprile 2020.**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 22 in data 26 aprile 2020 avente per oggetto: *"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020"*;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 14 del 19.03.2020, successivamente prorogata con ordinanza n. 22/2020, con la quale, sulla scorta di quanto indicato dal Ministero della Salute, disponeva la chiusura temporanea dei cimiteri cittadini fino alla data del 3 maggio 2020, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;

**RICHIAMATA** altresì l' Ordinanza del Comandante di Polizia municipale n. 42 del 25.03.2020 recante: *"la chiusura al transito veicolare e pedonale di tutto il lungomare cittadino e area Sant'Ampelio"* anch'essa oggetto di successiva proroga con l'ordinanza n. 22/2020, a tutto il 04 maggio 2020;

**CONSIDERATA** che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica indica una chiara tendenza al contenimento del contagio, che trova riscontro anche nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 22 in data 26

aprile 2020, che prevede varie misure di alleggerimento delle restrizioni già in atto su attività economiche e sociali.

In particolare:

- al punto n. 5 è consentito svolgere le attività motorie e attività all'aria aperta, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- al punto n. 16 prevede che: *"I Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale"*;

**RITENUTO** quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, e delle sopravvenute disposizioni dianzi accennate, di poter disporre:

1. la revoca della chiusura dei cimiteri cittadini (disposta con ordinanza n. 14/2020 e successive proroghe), consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e mantenendo il distanziamento sociale;
2. la revoca della chiusura al transito pedonale di tutto il lungomare cittadino (dal confine con il Comune di Vallecrosia fino all'area Sant'Ampelio), con apertura dalle ore 6.00 alle ore 22.00. In tale contesto, ed esclusivamente nella predetta zona, è consentito svolgere attività motorie e attività all'aria aperta senza l'uso della mascherina (imposto con ordinanza sindacale n. 23 del 14.04.2020), il cui obbligo rimane vigente su tutto il restante territorio comunale;

**RICHIAMATA** la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;
- Reg. Comunale dei Servizi Cimiteriali;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il comma 4, dell'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del D. Lgs 267/2000;

**IN ATTESA** di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;

### **ORDINA**

Per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte:

1. la revoca della chiusura dei cimiteri cittadini (disposta con ordinanza n. 14/2020 e successive proroghe), consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori ai cimiteri cittadini, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e mantenendo il distanziamento sociale.

A tale proposito è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone, e di utilizzare i presidi igienico sanitari prescritti da norme e provvedimenti statali e regionali, in particolare l'uso di mascherine e guanti.

2. la revoca della chiusura al transito pedonale di tutto il lungomare cittadino (dal confine con il Comune di Vallecrosia fino all'area Sant'Ampelio), con apertura dalle ore 6.00 alle ore 22.00. In tale contesto, ed esclusivamente nella predetta zona, è consentito svolgere attività motorie e attività all'aria aperta senza l'uso della mascherina (imposto con ordinanza sindacale n. 23 del 14.04.2020), il cui obbligo di indossarla rimane vigente su tutto il restante territorio comunale.







E' fatto obbligo ai fruitori del lungomare di evitare ogni occasione di assembramento e di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone. L'obbligo del rispetto della distanza minima di due metri non riguarda le persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Durante la percorrenza dei sottopassi per accedere al Lungomare si dovrà camminare tenendo la propria destra ed indossando la mascherina. Le sedute sulle panchine sono permesse in numero massimo di numero di due persone che dovranno accomodarsi agli estremi;

## DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.
- la trasmissione, per quanto di rispettiva competenza, a:
  - 1) Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
  - 2) Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
  - 3) Comando Carabinieri Bordighera;
  - 4) Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;

## AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Che è fatto obbligo ai soggetti destinatari e preposti alla sua esecuzione assicurarne il rispetto ed agli organi di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine sanzionare eventuali inadempienze nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19.

Il Sindaco  
Dott. Vittorio Ingenito

